

157 Obbligazioni ed altri titoli di debito -- Dlgs 14/2019 -Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 157 Obbligazioni ed altri titoli di debito
Art. 157 Obbligazioni ed altri titoli di debito
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
precedente normativa di riferimento
<b>Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito)</b> Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
Documenti collegati:  157 Obbligazioni ed altri titoli di debito Dlgs 14/2019 -Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 157 Obbligazioni ed altri titoli di debito - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente  red Art. 157 Obbligazioni
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello



157 Obbligazioni ed altri titoli di debito Dlgs 14/2019 -Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -